



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 9 Data 16-01-2018	OGGETTO: ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI CARINARO E AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO A FAVORE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI GRICIGNANO DI AVERSA.
--	---

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **sedici** del mese di **Gennaio** , alle ore **13:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	X
CAPOLUONGO BRUNO		
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Carinaro e al sistema di videosorveglianza del territorio a favore della stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

-che il Sindaco Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola congiuntamente con il Comandante della Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa Luogotenente Oliva al fine di maggiore cooperazione tra istituzioni hanno concordato per le vie brevi la possibilità di accesso per la sola consultazione all'anagrafe del comune di Carinaro e l'accesso al sistema di videosorveglianza del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa;

Considerato

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione

residente” e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*” disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*” stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali “*esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale*”;

- che i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale sono regolamentati tra l'altro anche dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate:

- Legge 12 novembre 2011, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (cd. “*Legge di Stabilità 2012*”), che prevede che, dal 1° gennaio 2012, “*Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47*”;

- art. 43 della stessa legge relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che “*al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali*”;

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”, in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “*collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici*”;

- che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11.*”

ATTESO:

- che il Comune di Carinaro, nell'intento di attuare i processi di semplificazione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune intende concedere l'accesso alla stazione dei Carabinieri di Gricignano di Aversa alla luce dei criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno/luglio 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio ecc.;

-VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

-VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1- La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non

materialmente trascritta.

2- Di concedere l'accesso alla Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Carinaro e l'accesso al sistema di video sorveglianza del territorio;

3- Di demandare ai Servizi Demografici e al Responsabile della Polizia Municipale, con il supporto del CED Comunale, per quanto di competenza, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica attraverso l'applicativo dell'Anagrafe on line, nonché per rendere visibile il server di gestione delle telecamere;

4- Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Carinaro e al sistema di videosorveglianza del territorio a favore della stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, lì 16.01.2018	
	Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Erika
Liguori

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 3 DEL 16-01-2018

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 16-01-2018

Oggetto:ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI CARINARO E AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO A FAVORE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI GRICIGNANO DI AVERSA.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.